

Tabelle Contributo Unificato C.U.

aggiornamento gennaio 2015

PROCESSO CIVILE ORDINARIO C.U. ORDINARIO

Per **tutte le cause civili** è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria per le spese di Giustizia una **marca da bollo da € 27,00** (salvo esenzioni).

Valore della Controversia	Primo GRADO	Impugnazione	Cassazione
fino a €. 1.100,00	€. 43,00	€. 64,50	€. 86,00
da €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00	€. 98,00	€. 147,00	€. 196,00
da €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00	€. 237,00	€. 355,50	€. 474,00
da €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00	€. 518,00	€. 777,00	€. 1.036,00
da €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00	€. 759,00	€. 1.138,50	€. 1.518,00
da €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00	€. 1.214,00	€. 1.812,00	€. 2.428,00
superiore a €. 520.000,00	€. 1.686,00	€. 2.529,00	€. 3.372,00
Processi di valore indeterminabile	€. 518,00	€. 777,00	€. 1.036,00

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

Valore della Controversia	RIDUZIONE C.U.
<i>Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:</i>	50%
Procedimento d'ingiunzione	
Procedimento per la convalida di sfratto	
Procedimento cautelare	
Provvedimenti possessori	
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	50%
Giudizio di sfratto per morosità	50%
Giudizio di sfratto per finita locazione	50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	50%
Procedimento sommario di cognizione	50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002	50%

Inoltre, è previsto **CONTRIBUTO ORDINARIO** per i processi:

- in materia di locazione,
- in materia di comodato,
- in materia di occupazione senza titolo,
- in materia di impugnazione di delibere condominiali.

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Procedimento	C.U.
Separazione consensuale (711 c.p.c.)	€. 43,00
Divorzio su domanda congiunta (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)	€. 43,00
Procedimento di divorzio (scioglimento matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario)	€. 98,00
Separazione giudiziale	€. 98,00

ALTRI PROCEDIMENTI

Procedimento	C.U.
Procedimenti di Volontaria Giurisdizione	€. 98,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)	€. 147,00 Il reclamo è considerato, ai fini del C.U., strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà.
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione	C.U. ORDINARIO
Opposizione ad ordinanza - ingiunzione	C.U. ORDINARIO oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

Procedimento	C.U.
Processi di esecuzione per consegna o rilascio	€. 139,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00	€. 43,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00	€. 139,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare	€. 139,00
Processi di esecuzione immobiliare	€. 278,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi	€. 168,00

Contributo Unificato nelle opposizioni all'esecuzione

Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486

L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinati processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. Diversamente, l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo unificato fisso previsto dall'art. 13, co. 2, ultima parte, del D.P.R. 115/2002, per espressa disposizione normativa.

Non deve essere versato alcun contributo unificato nella c.d. fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c.,

nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c..

Individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell'articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014.

Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486

Il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall'art. 14, co. 1, del D.P.R. 115/2002. Nelle ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita, dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato.

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

Procedimento	C.U.
Insinuazione tempestiva al passivo	<i>esente</i>
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	€. 851,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	C.U. ridotto della metà
Istanza di fallimento	€. 98,00
Opposizione allo stato passivo	€. 98,00

RIEPILOGO PROCEDIMENTI ESENTI

Procedimento	C.U.
Procedimenti di rettificazione di stato civile	<i>esente</i>
Processi in materia tavolare	<i>esente</i>
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.	<i>esente</i>
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa	<i>esente</i>
Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge "Pinto")	<i>esente</i>
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02	<i>esente</i>
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Procedimento	C.U.
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)	€. 43,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	C.U. ORDINARIO ridotto del 50%
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	<i>esente</i>
Giudizio di Cassazione	C.U. ORDINARIO

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

Procedimento	C.U.
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi	€. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio	€. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato	€. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	<i>esente</i>
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego	C.U. ORDINARIO ridotto del 50%, salvo quanto previsto dall'art 9, co. 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato	€. 1.800,00
Per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010	
Valore della controversia uguale o inferiore ad € 200.000,00	€. 2.000,00
Valore della controversia tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00	€. 4.000,00
Valore della controversia superiore ad € 1.000.000,00	€. 6.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	€. 650,00
Altri ricorsi	€. 650,00

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

Valore della Controversia	C.U.
fino ad € 2.583,28	€. 30,00
da € 2.583,28 e fino ad € 5.000,00	€. 60,00
da € 5.000,00 e fino ad € 25.000,00	€. 120,00
da € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	€. 250,00
da € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	€. 500,00
superiore ad € 200.000,00	€. 1.500,00

IMPRESA (D.LGS. 168/2003)

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il **doppio** rispetto al processo ordinario (v. L. 24 marzo 2012, n. 27).

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Richiesta di condanna generica	<i>esente</i>
Richiesta di condanna ACCOLTA per il pagamento di una somma di denaro	C.U. ORDINARIO

Importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. 115/2002 (marca da bollo da 27€)

Min. Giust., circolare 12 maggio 2014

L'esenzione dal C.U. **non** comporta esenzione dall'importo forfettario, se non previsto *ex lege*.

Con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 320, 374, 375 del codice civile, non è dovuto il versamento dell'importo forfettario.

Nemmeno è dovuto l'importo forfettario e il C.U. per le istanze presentate dal curatore dell'eredità giacente al giudice che lo ha nominato.

Contributo Unificato in materia di negoziazione assistita

Min. Giustizia, 13 marzo 2015, n. 2309

Al momento del deposito dell'accordo di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica competente, **non** è dovuto il versamento del Contributo Unificato.